

Legge regionale 17 luglio 1995 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano.

Art. 3

(Destinazione della sovvenzione)(1)

1. La sovvenzione di cui all'articolo 2 può essere destinata a:

a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato;

b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;

c) concessione di anticipazioni a privati per:

1) l'acquisto di alloggi messi in vendita dal Comune nell'ambito del piano particolareggiato, anche dopo l'eventuale recupero degli stessi effettuato a cura dell'amministrazione comunale;

2) il recupero degli alloggi nel piano particolareggiato;

3) il recupero di immobili situati nel piano particolareggiato destinati o da destinarsi ad uso non abitativo o l'acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune;

4) il risanamento di parti comuni dei fabbricati;

d) prestazioni professionali connesse con l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l'eventuale potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale;

e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori.

e bis) contributi una tantum dell'importo massimo di 10.000 euro a favore di soggetti privati per interventi di recupero di immobili.

(2)(3)

2. Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Le anticipazioni concedibili ai privati sono commisurate in relazione ai massimali stabiliti dall'articolo 8, primo comma, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e devono essere garantite da iscrizione sull'immobile di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa.

4. Nel caso di alienazione degli immobili di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), il prezzo di ciascuno è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile, o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale, e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.

5. La restituzione al Comune delle anticipazioni concesse deve avvenire entro il termine massimo di 15 anni al tasso del 3 per cento, a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.

6. Con regolamento adottato dal Comune ed approvato con delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di individuazione e gli obblighi dei soggetti beneficiari, che devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, di erogazione e di restituzione delle anticipazioni e di attuazione degli interventi finanziati.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998

2 Comma 1 interpretato da art. 8, comma 68, L. R. 4/2001

3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 13, L. R. 9/2008